

darli in affitto o in usufrutto a qualsiasi perso-
na e sotto le condizioni de' crediti opportune e
incamerare il frutto.

Vendere, permutare, donare, ipotecare i beni immo-
bili del costituente, concedere ad usufrutto e gra-
vare di servitù.

Contrarre mutui, consentendo gli opportuni in-
teressi e le opportune cautele, costituire rendite perpetue e vitalizie, attive e passive e consentire contratti anticretici.

Vendere i beni mobili del costituente e darli in
pegno, affrancare e rilasciare rendite e canoni.

Tagliare in locazione tanto fondi rustici, quanto fondi
urbani appartenenti a qualsiasi persona.

Stipulare contratti d'affitto per qualsiasi opera e lavoro.
Lasciare, accettare ed avallare cambiali e qualun-
que altro effetto all'ordine.

Accettare donazioni, costituire ed aumentare doti.
Fare de' comodati, depositi, ed assicurazioni d'ogni
specie.

Obbligarsi e rendersi fidejussori per altri.

Concedere capitali, interessi, frutti e rendite da qualsiasi
debitore, rilasciare quietanze, consentire cancellazioni
d'ipoteche, fare delegazioni per pagamenti, delegare
domicilio per qualsiasi atto, accettare crediti,

con o senza beneficio d'inventario, denunciare
le per gli effetti della tassa di registro, rinunciare,
se annessi, procedere alla divisione delle eredità
anche in via amichevole, domandare apposi-
zione di sigilli.

Fare la procuratore tutti gli atti per cui ho be-
sogno della maritalità autorizzandone.

Tramandare in giudizio tutte le azioni spettanti
al costituente, rappresentarlo avanti qualsiasi au-
torità giudiziaria del Regno, in qualunque grado del giu-
dizio, sostituire procuratori con simili o più limitati
poteri, nominare procuratori legali ed avvocati, de-
gere, domiciliarsi nei procedimenti relativi alle cause,
produrre ogni genere di prova e con ispezioni defer-
rire, riferire ed accettare il giuramento decisorio,
transigere, conciliare e compromettere sulle cause,
insorte o da insorgere, ottenere sentenze, eseguirle,
impugnarle con tutti i gravami ammessi dalla leg-
ge, procedere a tutti gli atti d'esecuzione forzata,
sia mobiliare, che immobiliare contro qualsiasi
debitore, ottenendo all'uso interpretativo delle copie inen-
tate sia delle sentenze che dei contratti e fare in
generale quanto altro sarà necessario nell'interesse
del costituente, anche avallandosi di tutte quelle
altre facultà non specificatamente indicate in